



PARERE MOTIVATO
n. 52 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la prima variante verde ai sensi della L.R. n. 4 del 16/03/2015 Comune di Bovolone (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Bovolone con nota pec del 03/12/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 500851 del 09/12/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la prima variante verde ai sensi della L.R. n. 4 del 16/03/2015;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Veronese pec prot. n. 22045 del 28/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 529732 del 29/12/2015, che di seguito si riporta:

Con nota prot. 517647 in data 21.12.2015 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sull'argomento in oggetto.

Esaminata la documentazione allegata, si è rilevato che la "variante verde" riguarda unicamente la riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e rese inedificabili.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole a quanto previsto dalla suddetta variante.

- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave Brenta – Bacchiglione pec prot. n. 0003650/URB del 23/12/2015 che di seguito si riporta:

In riferimento alla nota prot. n. 517647/C101 del 21.12.2015 di Codesta Amministrazione, si comunica che il territorio del Comune di Bovolone non rientra nel territorio di competenza della scrivente Autorità, bensì in quello afferente al bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco.

- Arpav Dipartimento di Verona pec prot. n. 3504/2016 del 14/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 14898 del 15/01/2016:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 21 dicembre 2015, nota protocollo N.517647, sulla verifica di assoggettabilità per la prima variante verde ai sensi della L.R. n.4 del 16/03/2015 in comune di Bovolone (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione della variante non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Veneto con nota n.2248 del 4.02.16, assunta al prot. reg. al n.44000 del 4.02.16, i pareri della Sovrintendenza Archeologica del Veneto, n.16157 del 29.12.15 e della Sovrintendenza Belle Arti e paesaggio n.1939 del 29.01.16, che di seguito si riportano:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. (nota del 21/12/2015 della Regione del Veneto, assunta agli atti con prot. n. 16020 del 23/12/2015), vista la documentazione digitale di riferimento reperita al link indicato, vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Oggetto di valutazione è la Variante al PRG del Comune di Bovolone cosiddetta "Variante verde", prevista dalla L.R. n. 4/2015, che consiste nella riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili; questa Soprintendenza esprime parere favorevole a tale variante e, per quanto di competenza, ne ritiene possibile l'esclusione dalla procedura *de qua*.

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 22-12-2015 assunta al protocollo in pari data con il n. 0027629 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue:

Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 16/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante parziale al P.R.G. - "Prima Variante Verde" ai sensi della L.R. 4 del 16/03/2015, nel Comune di Bovolone (VR).

Pratica n. 3163

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Giovanni Battista Pisani, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 482038 del 25/11/2015;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che la variante parziale al P.R.G. ha la finalità di privare della potenzialità edificatoria, rendendo inedificabili, aree attualmente dotate di tale potenzialità ai sensi del P.R.G. vigente, mantenendo lo stato attuale dei luoghi senza la previsione di alcun intervento;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante parziale al P.R.G. - "Prima Variante Verde" ai sensi della L.R. 4 del 16/03/2015, nel Comune di Bovolone (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione debitamente firmata con firma elettronica qualificata o certificata

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 16/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VinCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come la prima variante verde ai sensi della L.R. n. 4 del 16/03/2015 nel Comune di Bovolone non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la prima variante verde ai sensi della L.R. n. 4 del 16/03/2015 nel Comune di Bovolone in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Ayv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.5 pagine.